



Comune di Livigno

Provincia di Sondrio

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12

OGGETTO : APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'INTRODUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA ANNO 2021.

L'anno **duemilaventuno**, addì **trenta**, del mese di **Aprile**, alle ore **09:35**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente	Giustificato
BORMOLINI DAMIANO	SINDACO	X		
GALLI REMO	CONSIGLIERE	X		
GALLI ROMINA	CONSIGLIERE	X		
GALLI ALESSIA	CONSIGLIERE	X		
PEDRANA CHRISTIAN	CONSIGLIERE	X		
TODESCHI SAMANTHA	CONSIGLIERE	X		
ZINI MARCO	CONSIGLIERE	X		
ZINI LUCIO	CONSIGLIERE		X	G
GALLI FEDERICO	CONSIGLIERE	X		
Totale		8	1	

Stante la situazione emergenziale e la necessità di contenimento del contagio da COVID-19, la seduta si svolge in videoconferenza, giusto decreto sindacale n. 19 del 11.05.2020

Assiste all'adunanza il Segretario Generale Signor **STEFANIA DOTT.SSA BESSEGHINI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **DAMIANO BORMOLINI** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'INTRODUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA ANNO 2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

La presenza del Vice-Sindaco Galli Remo, dell'assessore Galli Romina, dell'assessore Galli Alessia, dell'assessore Pedrana Christian, e dei Consiglieri Comunali Todeschi Samantha, Zini Marco e Galli Federico è avvenuta mediante videoconferenza, con il Sindaco Bormolini Damiano presente presso la sede dell'Amministrazione;

Il Segretario Comunale è presente presso la sede dell'Amministrazione;

L'identità personale dei componenti, collegati in videoconferenza mediante piattaforma GoToMeeting è stata accertata da parte del Segretario comunale, compresa la votazione, secondo le modalità indicate dal decreto sindacale n. 19 del 11.05.2020;

In considerazione di quanto previsto dal quadro normativo di riferimento in materia di misure volte a contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, il pubblico non sarà ammesso e la registrazione della seduta verrà divulgata in differita mediante l'emittente televisiva locale "Telemonteneve";

RICHIAMATI:

- l'art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- l'art. 52, comma 1, D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dal citato art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;*

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

DATO ATTO che, ai fini dell'approvazione dei regolamenti delle entrate dell'anno 2021, l'art. 106 D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020, aveva previsto l'iniziale differimento al 31 gennaio 2021 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 da parte degli Enti locali, ai sensi dell'art. 151 D.Lgs. 267/2000, che è stato poi ulteriormente prorogato al 31 marzo 2021 dal D.M. 13 gennaio 2021 e al 30 aprile 2021 dal comma 4 dell'art. 30 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (cd. "Decreto Sostegni");

VISTO l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita: *“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”*;

VISTO altresì l'art. 1, comma 837, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale prevede che *“A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n.446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285”*;

RICHIAMATA la disciplina inerente il suddetto Canone contenuta nei commi da 816 a 847 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTO l'art. 1, comma 821, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita: *“Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi del comma 821 statuisce che la disciplina regolamentare del nuovo Canone è stabilita dagli enti, con regolamento da adottare dal 76 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, in cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari; b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie; c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune; d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni; e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285”*;

RICHIAMATA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 che testualmente recita *“Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”*;

VISTI i commi 826 e 841, 827 e 842, del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale;

RITENUTO quindi necessario procedere all'approvazione del Regolamento per l'introduzione e l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

DATO ATTO che le tariffe saranno definite da apposito provvedimento di competenza della Giunta Comunale;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 30.09.2020 in cui sono stati approvati i nuovi regolamenti in materia di entrate comunali;

VISTO il parere del Revisore dei Conti in data 23.04.2021, depositato agli atti, acquisito ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;

ATTESA la propria competenza in merito ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Tributi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 9 della L. 102/2009;

Il Sindaco: "Al fine di poter rendere attuativo il presente Regolamento dal 01 gennaio 2021, considerato che la Legge del 1997 prevede che per rendere efficaci i regolamenti con effetto retroattivo, era indispensabile l'approvazione prima dell'approvazione del Bilancio preventivo. La data prevista era il 30 aprile, è proprio di ieri la proroga fino al 30 giugno 2021, quindi abbiamo ritenuto di portarlo in questo Consiglio comunale, in modo da renderlo efficace già da quest'anno."

Con votazione espressa per appello nominale (presenti 8) riportata nella seguente tabella:

		VOTO
1	BORMOLINI DAMIANO	Favorevole
2	GALLI REMO	Favorevole
3	GALLI ROMINA	Favorevole
4	GALLI ALESSIA	Favorevole
5	PEDRANA CHRISTIAN	Favorevole
6	TODESCHI SAMANTHA	Favorevole
7	ZINI MARCO	Favorevole
8	GALLI FEDERICO	Favorevole

Riepilogo votazione:

Presenti: n. 8

Astenuti: n. 0

Votanti: n. 8

Favorevoli: n. 8

Contrari: n. 0

D E L I B E R A

APPROVARE, per tutto quanto in premessa esposto, il Regolamento per l'introduzione e l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, allegato alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale;

DARE ATTO che, con successiva deliberazione, la Giunta Comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto;

STABILIRE che, sulla base di quanto confermato dal MEF - Dipartimento Finanze in occasione di "Telefisco 2021", svoltosi lo scorso 28 gennaio 2021, il Regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2021, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448;

STABILIRE che, per divenire efficaci, il regolamento e la relativa delibera di approvazione non dovranno essere trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze, in quanto il canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, istituito dal comma 816 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, e il canone di cui al successivo comma 837, riferito alle concessioni per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, sono entrate di natura patrimoniale e non tributaria e per questo non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 13, comma 15, del D.l. n. 201 del 2011;

DARE ATTO CHE, con l'approvazione del Regolamento da parte del Consiglio Comunale, dovranno intendersi abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2021, tutte le norme regolamentari che siano in conflitto con l'entrata in vigore del nuovo regolamento;

DARE ATTO che il presente provvedimento deve essere pubblicato nel sito internet del Comune ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 14 Marzo 2013, n. 33;

SUCCESSIVAMENTE

Con votazione espressa per appello nominale (presenti 8) riportata nella seguente tabella:

		VOTO
1	BORMOLINI DAMIANO	Favorevole
2	GALLI REMO	Favorevole
3	GALLI ROMINA	Favorevole
4	GALLI ALESSIA	Favorevole
5	PEDRANA CHRISTIAN	Favorevole
6	TODESCHI SAMANTHA	Favorevole
7	ZINI MARCO	Favorevole
8	GALLI FEDERICO	Favorevole

Riepilogo votazione:

Presenti: n. 8

Astenuti: n. 0

Votanti: n. 8

Favorevoli: n. 8

Contrari: n. 0

DELIBERA

DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di procedere agli adempimenti successivi e conseguenti, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Damiano Bormolini

Il Segretario Generale
Stefania Dott.ssa Besseghini



Comune di Livigno
Provincia di Sondrio

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 23/04/2021

Oggetto : APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'INTRODUZIONE E L'APPLICAZIONE
DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA ANNO 2021.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Motivazione:

Livigno, li 23/04/2021

Responsabile del Servizio
Miriam Fumasoni / INFOCERT SPA



Comune di Livigno
Provincia di Sondrio

DELIBERA DI CONSIGLIO
N. 12 DEL 30/04/2021

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio di questo comune in data 07/05/2021 per rimanervi affissa per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Generale
Stefania Besseghini / INFOCERT SPA



Comune di Livigno
Provincia di Sondrio

DELIBERA DI CONSIGLIO
N. 12 DEL 30/04/2021

CERTIFICATO DI IMMEDITATA ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata, a seguito di separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Generale
Stefania Besseghini / INFOCERT SPA

COMUNE DI LIVIGNO
(Provincia di Sondrio)

**Approvato con
Delibera del Consiglio Comunale
n. 12 del 30.04.2021**

**REGOLAMENTO PER L'INTRODUZIONE E
L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI
CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA**

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (di seguito anche semplicemente «canone») nel Comune di Livigno (SO), a fronte di quanto disposto dall'art. 1, commi da 816 a 847 L. 160/2019, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 Costituzione e dall'art. 52, comma 1 D.Lgs. 446/1997, in base al quale per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di leggi vigenti, al fine di garantire il rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei soggetti passivi.

2. Ai fini dell'applicazione del canone costituiscono altresì norme di riferimento la restante legislazione nazionale, il vigente Statuto e le relative norme di applicazione.

3. Nella definizione delle modalità applicative del canone, si tiene conto della natura patrimoniale dell'entrata, come specificatamente individuata dal Legislatore nell'ambito delle disposizioni dettate dalla L. 160/2019.

4. Ai fini della commisurazione e della graduazione delle tariffe, possono essere adottati criteri analoghi a quelli previsti in precedente dal D.Lgs. 507/1993 e dagli artt. 62 e 63 D.Lgs. 446/1997, anche ai fini di garantire l'iniziale parità di gettito rispetto ai tributi ed ai canoni che sono sostituiti dal nuovo canone, come previsto dall'art. 1, comma 817 L. 160/2019, fatta salva la possibilità per l'Ente impositore di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

5. Nella definizione delle modalità applicative del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria si tiene conto della disposizione dettata dall'art. 1, comma 820 L. 160/2019, che attribuisce prevalenza alla diffusione dei messaggi pubblicitari rispetto alle occupazioni del suolo pubblico, ove contestuali, ai fini dell'individuazione dei presupposti di determinazione del canone dovuto.

6. Il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi, nonché in particolare del canone non ricognitorio disciplinato dall'art. 27, commi 7 e 8 D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada), limitatamente alle strade di pertinenza del Comune.

Art. 2 – Classificazione del Comune

1. Ai fini della classificazione stabilita dall'art. 1, comma 826 L. 160/2019, il Comune di Livigno rientra, sulla base dei dati pubblicati dall'I.S.T.A.T. in relazione alla popolazione residente al 31 dicembre 2020, nella fascia fino a 10.000 abitanti.

CAPO II

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE

Art. 3 – Forme di gestione

1. La scelta della forma di gestione del canone deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza ed equità.

2. Oltre alla gestione diretta, l'attività di accertamento e riscossione del canone può essere affidata ad Agenzia Entrate-Riscossione, ovvero ai soggetti indicati dagli artt. 52, comma 5 e 53 D.Lgs. 446/1997, sulla base delle disposizioni attuative dettate dal D.M. 11 settembre 2000 n. 289.

3. A fronte di quanto disposto dall'art. 2 D.L. 22 ottobre 2016 n. 193, convertito in L. 1° dicembre 2016 n. 225, l'affidamento ad Agenzia Entrate – Riscossione delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, del canone può essere disposto a seguito dell'approvazione di apposita deliberazione di Consiglio Comunale, ove l'affidamento abbia natura generale, ovvero a seguito dell'approvazione di apposita deliberazione di Giunta, ove l'affidamento abbia come oggetto un singolo ruolo.

4. L'affidamento dell'attività di accertamento e riscossione del canone a favore di un concessionario locale indicato dagli artt. 52, comma 5 e 53 D.Lgs. 446/1997 deve necessariamente intervenire nel rispetto dei principi di evidenza pubblica stabiliti dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., fatta salva la possibilità di continuare ad affidare, ai sensi dell'art. 1, comma 846 L. 160/2019, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2019, risultava affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.

5. A decorrere dall'entrata in vigore della disposizione dettata dall'art. 1, comma 807 L. 160/2019, anche lo svolgimento delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento ed alla riscossione del canone potrà essere affidato esclusivamente a favore di soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53, comma 1 D.Lgs. 446/1997, che siano in possesso del capitale minimo previsto dalla stessa disposizione, che dovrà essere interamente versato in denaro o garantito tramite polizza assicurativa o fidejussione bancaria.

6. Fino al momento dell'entrata in vigore di tale disposizione, lo svolgimento delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione del canone potrà invece essere affidato anche a favore di soggetti non iscritti all'albo o che non siano in possesso delle misure minime di capitale richieste dall'art. 1, comma 807 L. 160/2019, con requisiti che, ove sussistenti, potranno costituire esclusivamente un parametro per l'attribuzione di un maggior punteggio, in sede di affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica, ma non una causa di esclusione dalla partecipazione alla relativa gara.

7. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente/utente rispetto agli oneri della riscossione che avrebbero potuto essere applicati in caso di affidamento ad Agenzia delle Entrate – Riscossione, a fronte dell'utilizzo del ruolo coattivo, fatto salvo

il recupero delle spese sostenute dall'Ente per l'attività di riscossione coattiva/forzata, in caso di inadempimento del debitore.

8. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia ed ottimale fruizione per i cittadini in condizioni di uguaglianza.

9. Devono altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.

10. È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori dell'Ente e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite, partecipate o, comunque, affidatarie dell'accertamento e della riscossione delle entrate.

11. L'eventuale insorgenza di controversie in via amministrativa o giurisdizionale relative all'attività di accertamento, liquidazione e riscossione posta in essere da soggetti gestori terzi comporterà l'assunzione a carico dagli stessi di tutti gli oneri, economici e procedurali, relativi alla difesa degli interessi dell'Amministrazione.

Art. 4 – Funzionario Responsabile

1. Nel caso di gestione diretta del servizio ai sensi dell'art. 5 L. 241/1990, al relativo Funzionario Responsabile verranno attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale riguardante il canone. Lo stesso funzionario sottoscrive le richieste, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi rispondendo della corretta applicazione delle tariffe e degli incassi che ne conseguono.

2. Il provvedimento di nomina del Funzionario Responsabile deve essere pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, mentre – ai fini della sua validità ed efficacia – non è richiesta la comunicazione alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni previste per il Funzionario Responsabile spettano al concessionario.

Art. 5 – Concessione del servizio

1. Nel caso di esternalizzazione del servizio, il concessionario subentra all'Ente impositore in tutti i diritti ed obblighi inerenti alla gestione dell'entrata ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato.

2. È fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni in momento successivo alla scadenza della concessione, anche se con riferimento ad annualità che abbiano formato oggetto del contratto di concessione scaduto, con l'unica eccezione della gestione degli atti di riscossione forzata o coattiva delle somme non versate relative agli anni oggetto di concessione.

3. In ogni caso, il versamento del canone deve essere effettuato direttamente a favore del Comune, sulla base delle disposizioni dettate dall'art. 2^{bis} D.L. 193/2016, convertito in L. 225/2016.

4. Le disposizioni sulla riscossione diretta si applicano anche nel momento in cui la gestione del canone sia stata affidata ad un concessionario in forza di contratto stipulato precedentemente all'entrata

in vigore dell'art. 2bis D.L. 193/2016, convertito in L. 225/2016 e che sia stato esteso alla gestione del canone ai sensi dell'art. 1, comma 846 L. 160/2019.

CAPO III

CANONE UNICO – OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 6 – Presupposto del canone

1. L'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli Enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico è soggetta al canone previsto nel presente regolamento.

2. Con i termini “suolo pubblico” e “spazio pubblico” nel presente Regolamento si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'Ente, nonché le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di uso pubblico o di pubblico passaggio.

3. Nel presente Regolamento con il termine «*occupazione*» si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'Ente, che li sottragga all'uso generale della collettività, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati.

4. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al capo IV esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al presente capo.

Art. 7– Distinzione delle occupazioni ed atto di concessione

1. Le occupazioni si distinguono a seconda che si protraggano o meno per l'intero anno solare.

2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art. 6, comma 2, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato. Non è richiesta la concessione per occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci e/o di materiali edili di cantiere.

3. Le occupazioni realizzate senza la concessione sono considerate abusive. Sono altresì considerate altresì abusive le occupazioni:

- difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
- che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.

4. In tutti i casi di occupazione abusiva, il competente Ufficio del Comune, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.

5. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

6. Alle occupazioni abusive sono applicate le tariffe previste per le analoghe tipologie di occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni, in relazione al periodo effettivo di occupazione.

Art. 8 – Domanda di occupazione

1. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 6, comma 2, sia che stesse si protraggano o meno per l'intero anno solare, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.

2. La domanda di concessione, soggetta ad imposta di bollo ove previsto dalla legge, deve essere redatta sull'apposito modello predisposto dall'Ente e deve contenere:

a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;

b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A., qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini, la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore con l'indicazione del numero di codice fiscale;

c) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;

d) la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare;

e) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione;

f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;

g) l'impegno del richiedente a sottostare agli obblighi ed alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, ovvero nell'atto di concessione;

h) l'impegno del richiedente a corrispondere l'eventuale cauzione dovuta.

3. La domanda deve essere corredata dall'eventuale documentazione tecnica. Il richiedente è tuttavia tenuto a produrre tutti i documenti e a fornire tutti i dati necessari ai fini dell'esame della domanda.

4. La domanda dovrà essere inoltrata anche se l'occupazione è esente dal canone.

5. La domanda, predisposta secondo le modalità sopra indicate, dovrà essere presentata:

a) per le occupazioni a carattere annuale:

- almeno 30 (trenta) giorni prima della data indicata per l'inizio dell'occupazione stessa;

b) per le occupazioni a carattere temporaneo:

- almeno 5 (cinque) giorni prima della data prevista per l'occupazione della sede stradale con trabattelli, ponteggi, autoveicoli per traslochi o occupazioni simili che non comportino l'emaneazione di ordinanze inerenti alla limitazione del transito veicolare;
- almeno 10 (dieci) giorni prima dalla data prevista per lavori o occupazioni della sede stradale per i

quali è prevista l'emanazione di ordinanze di limitazione del transito veicolare.

6. Per i venditori ambulanti non titolari di concessione che effettuino occupazioni occasionali e non ricorrenti di durata inferiore ad un giorno previa autorizzazione verbale dell'Ufficio di Polizia Locale, l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone tiene luogo del rilascio della concessione.

7. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori non dilazionabili, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.

8. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare comunicazione dell'occupazione al competente Ufficio comunale, anche in via telematica, entro le ore 12.00 del primo giorno lavorativo successivo.

9. L'Ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza.

10. In caso negativo, verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle previste dal presente Regolamento.

Art. 9 – Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione

1. Le domande di occupazione sono assegnate all'Ufficio competente per l'istruttoria e la definizione delle stesse.

2. L'atto di concessione deve contenere:

a) gli elementi identificativi della concessione;

b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;

c) la durata della concessione e la frequenza della occupazione; la durata massima dell'occupazione è stabilita generalmente in anni 19 (diciannove); per le reti di servizio, la cui realizzazione comporti investimenti di particolare rilievo, la durata della concessione può essere estesa ad un massimo di anni 29 (ventinove) come disposto dall'art. 27, comma 5, del D.lgs. 30.04.1992, n. 285 e ss.mm.ii. In ogni caso in cui la durata della concessione sia superiore ad anni 19, l'estensione della durata contrattuale deve essere esaminata ed approvata dal Consiglio Comunale;

d) l'obbligo di corrispondere il canone di concessione;

e) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art.10 del presente Regolamento;

f) in caso di presentazione di più domande per la stessa area, a parità di condizioni, costituisce preferenza:

- la richiesta dei titolari di esercizi commerciali che chiedano la concessione sullo spazio antistante il luogo di svolgimento della propria attività per l'esposizione della merce;
- la circostanza della verificata operatività del richiedente sul territorio comunale dal punto di vista economico e produttivo;
- la priorità di presentazione cronologica delle domande al Protocollo generale dell'Ente.

3. Una volta ricevuta la domanda, il Responsabile dell'istruttoria provvede ad un esame preliminare

della stessa, nonché della documentazione ivi allegata.

4. Ove la domanda risulti incompleta rispetto agli elementi richiesti dal presente regolamento, il Responsabile formula all'interessato richiesta di integrazione entro il termine perentorio di dieci giorni dal suo ricevimento.

5. La richiesta di integrazione sospende il termine per la conclusione dell'*iter* di rilascio della concessione.

Art. 10 – Termini per la definizione del procedimento

1. L'istruttoria e la definizione della domanda di concessione deve concludersi con un provvedimento di accoglimento o di diniego espresso entro trenta giorni dal ricevimento della stessa.

2. Il termine di cui al precedente comma può essere prorogato con apposito provvedimento del Responsabile dell'Ufficio competente, ove l'istruzione della domanda necessiti dell'acquisizione del parere di ulteriori Uffici e/o Servizi rispetto a quello competente in via principale al rilascio della concessione.

3. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi precedenti non determina, in alcun caso, la formazione del silenzio-assenso in ordine alle istanze sollevate dal richiedente, ai sensi della L. 241/1990.

4. Conclusa l'istruttoria, il Responsabile del procedimento trasmette apposita proposta di accoglimento/diniego all'Ufficio competente, al cui Funzionario Responsabile spetta la decisione finale in merito all'accoglimento della proposta stessa, nonché la firma del provvedimento.

Art. 11 – Rilascio della concessione

1. Il rilascio della concessione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:

- a) pagamento, se dovute, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta per l'atto;
- b) pagamento dei diritti e delle spese relativi all'atto;
- c) rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'Amministrazione;
- d) versamento del deposito cauzionale, ove richiesto, nella misura stabilita dall'Ufficio;
- e) pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito nel presente regolamento.

2. Nel caso in cui l'occupazione del suolo sia suscettibile di arrecare danni a strutture o beni di proprietà pubblica, la richiesta dovrà essere garantita con specifica fideiussione bancaria o assicurativa ovvero con contratto autonomo di garanzia rilasciati da primaria azienda di credito o di assicurazione, purché con contratto soggetto all'applicazione della legge italiana, di importo pari a quello stabilito dall'Ufficio competente per l'intero periodo della concessione, oltre interessi legali, contenente clausola di pagamento entro trenta giorni a semplice richiesta del Comune, con l'esclusione del beneficio della preventiva escussione, nel caso di presentazione di fideiussione.

3. La fideiussione o il contratto autonomo di garanzia di cui al punto precedente deve essere

consegnato contestualmente al rilascio della concessione ed è restituita entro il medesimo termine da parte dell'Ufficio competente, previa verifica dell'inesistenza di danni e del corretto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione.

Art. 12 – Contenuto ed efficacia del provvedimento

1. Il provvedimento di concessione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:

a) la misura della superficie espressa in metri quadrati o in metri lineari dell'occupazione, come accordata dal Comune, che costituisce l'unico parametro per la determinazione del canone dovuto, a prescindere dalla superficie effettivamente utilizzata dal concessionario;

b) la durata dell'occupazione e l'uso specifico a cui la stessa è destinata;

c) gli obblighi del concessionario;

d) l'importo dovuto quale prima rata, o rata unica del canone di cui al presente regolamento, oppure, in caso di esternalizzazione del servizio, i contatti della società Concessionaria per gli adempimenti di legge relativi al versamento del canone.

2. La concessione acquista efficacia dal momento del ritiro da parte del soggetto destinatario, previo pagamento della prima rata ovvero della rata unica del canone.

Art. 13 – Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e, in particolare, ha l'obbligo di:

a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza, a tali adempimenti provvede l'Ente o il suo concessionario per l'applicazione del canone, con addebito delle spese nei confronti del soggetto responsabile;

b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione, nonché la relativa attestazione di avvenuto pagamento del canone;

c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione;

d) non sub-concedere o trasferire a terzi la concessione; può essere consentita la voltura della concessione a giudizio insindacabile dell'Ente, previa domanda di cambiamento dell'intestazione;

e) versare il canone alle scadenze previste.

Art. 14 – Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono causa di decadenza della concessione ed impediscono nel futuro il rilascio di altre concessioni,

salvo regolarizzazione dei canoni in sofferenza:

a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;

b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso.

2. Sono causa di estinzione della concessione:

a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;

b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

3. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Ufficio competente, mentre la sola interruzione dell'occupazione non comporta rinuncia alla stessa, né attribuisce il diritto al rimborso del canone versato, in relazione al periodo di mancata occupazione del suolo pubblico.

4. Al contrario, se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia espressa, ovvero la revoca della concessione, attribuiscono al titolare dell'occupazione il diritto al rimborso del canone versato, nonché del relativo deposito cauzionale.

5. Le spese connesse all'ottenimento del provvedimento di concessione non sono rimborsabili.

Art. 15 – Rimozione occupazioni abusive

1. Previa redazione di processo verbale di constatazione redatto dal competente pubblico ufficiale il Comune, o il Concessionario, procedono alla rimozione delle occupazioni prive della prescritta concessione o effettuate in difformità della stessa o per la quale non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone.

2. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico del soggetto che ha effettuato l'occupazione.

3. Il canone rimane dovuto, nella misura e con le indennità per le occupazioni abusive, fino alla completa rimozione, nonché con applicazione delle sanzioni previste dalle normative vigenti.

Art. 16 – Rinnovo della concessione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza.

2. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.

3. Per le occupazioni annuali, il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.

4. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, almeno 5 (cinque) giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune o al Concessionario, indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga e i motivi della richiesta.

5. Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si seguono le disposizioni previste per il primo rilascio della concessione.

Art. 17 – Tariffe

1. Per ogni forma di occupazione è dovuto all'Ente impositore un canone nella misura risultante dalle tariffe determinate con deliberazioni dell'organo competente nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.
2. In assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le tariffe fissate per l'anno precedente.
3. In ogni caso, le variazioni delle tariffe non possono comportare adempimenti a carico degli utenti, con scadenza anteriore al sessantesimo giorno dalla data di adozione.

Art. 18 – Tariffa *standard* annua

1. Ai fini della classificazione stabilita dall'art. 1, comma 826 L. 160/2019, il Comune di Livigno applica alle occupazioni del suolo pubblico la tariffa *standard* annua prevista per i Comuni con popolazione residente, al 31 dicembre 2020, fino a 10.000 abitanti, pari ad € 30,00.
2. La tariffa *standard* di cui al comma 1 può essere modificata con deliberazioni dell'organo competente nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, come stabilito dall'art. 1, comma 817 L. 160/2019.
3. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa *standard* di cui al comma 1 è ridotta a un quarto.
4. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ridotta di cui al comma 3 va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri.
5. Per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ridotta di cui al comma 3 è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri.
6. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

Art. 19 – Tariffa *standard* giornaliera

1. Ai fini della classificazione stabilita dall'art. 1, comma 827 L. 160/2019, il Comune di Livigno applica la tariffa *standard* giornaliera prevista per i Comuni con popolazione residente, al 31 dicembre 2020, fino a 10.000 abitanti, pari ad € 0,60.
2. La tariffa *standard* di cui al comma 1 può essere modificata con deliberazioni dell'organo competente, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, come previsto dall'art. 1, comma 817 L. 160/2019.

Art. 20 – Tariffa per le occupazioni permanenti relative a servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze, risultante al 31 dicembre dell'anno precedente a quello per cui il canone è dovuto, moltiplicata per la tariffa forfetaria di € 1,50 per ciascun utente, rivalutabile annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore ad € 800,00.
3. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.
4. Il numero complessivo delle utenze è quello comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno.

Art. 21 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dall'Ente impositore sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a) classificazione delle strade (Allegato 1);
- b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
- c) durata dell'occupazione:

- annuale: espressa in anno solare (01/01-31/12);
- temporanea: espressa in giorni;

d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dall'Ente impositore per la salvaguardia dell'area stessa;

e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione.

2. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono definite da apposito provvedimento di competenza della Giunta Comunale.

3. L'importo complessivo del canone dovuto è arrotondato all'unità di euro, per difetto se la frazione risulti inferiore o uguale ad € 0,49, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

4. L'arrotondamento si applica sull'importo totale dovuto e non invece, in caso di pagamento rateale, alle singole rate.

Art. 22 – Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in n. 2 categorie, secondo l'elenco allegato al presente Regolamento – Allegato 1 –, in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare.

2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, i fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

3. Alle strade appartenenti alla prima categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di seconda categoria è ridotta del 50 per cento rispetto alla tariffa per le strade di prima categoria. Tale riduzione non riguarda le occupazioni permanenti del suolo pubblico, del soprassuolo e sottosuolo.

Art. 23 – Coefficienti tariffari

1. Alla tariffa *standard* di cui agli artt. 18 e 19, comma 1, cui si attribuisce un “coefficiente 1,00”, si applicano coefficienti diversi, in funzione del valore economico dell’area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all’uso pubblico ed ai costi sostenuti dall’Ente impositore per la salvaguardia dell’area stessa ed in funzione del valore economico dell’area in relazione all’attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione, come definito da apposito provvedimento di competenza della Giunta Comunale.

Art. 24 – Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni annuali sono assoggettate al canone ad anno solare (01/01-31/12), indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.

2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone giornaliero nella misura prevista nell’apposita deliberazione di approvazione della tariffa.

Art. 25 – Modalità di applicazione del canone sulle occupazioni del suolo pubblico

1. Il canone è commisurato alla occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.

2. Non è assoggettabile al canone l’occupazione inferiore a mezzo metro quadrato o lineare. Le occupazioni pari al mezzo metro quadrato o superiori sono calcolate con arrotondamento in eccesso al metro quadrato o lineare.

3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone, espressa in metri quadrati, è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene.

4. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, di spazi già occupati con altri manufatti, la superficie delle sporgenze va commisurata separatamente rispetto all’area sottostante già occupata solo nel caso in cui le occupazioni siano omogenee fra loro.

5. Le occupazioni omogenee, che insistono sulla stessa area, sono soggette al canone di occupazione, anche ove le singole occupazioni siano inferiori al mezzo metro quadrato: in tale ipotesi, la superficie assoggettabile al canone sarà determinata dalla sommatoria di tutte le occupazioni arrotondate al metro quadrato successivo.

Art. 26 - Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico

1. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, condutture, impianti in genere ecc. nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione comunale. Per gli addobbi, i festoni, le luminarie, gli striscioni e simili si rimanda alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

2. L'autorità competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture riguardanti il tracciato di queste ultime, l'altezza dei fili o di altri impianti dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori...

Art. 27 - Occupazione con tende e di soprassuolo di genere

1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione comunale. Per ragioni di arredo urbano l'Autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.

2. In generale senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di elementi la cui proiezione verticale insiste sul suolo pubblico. Per la collocazione di tali elementi valgono le disposizioni del Regolamento edilizio e dei regolamenti specifici.

Art. 28 - Occupazioni con griglie e intercapedini

1. Per le occupazioni realizzate con griglie, intercapedini e simili si applica la tariffa standard annuale.

Art. 29 - Passi carrabili

1. La disciplina per l'apertura di un passo carrabile ovvero l'utilizzazione di un accesso a raso è dettata dalle vigenti disposizioni del Codice della Strada (art. 22 D. LGS. 30.04.1992, n. 285) e del suo regolamento di esecuzione (art. 44 e segg. D.P.R. 16.12.1992, n. 495, così come modificati dall'art. 36 del D.P.R. 16.09.1996, n. 610).

Art. 30 - Occupazioni dello spettacolo viaggiante

1. Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente individuate dalla Legge 18 marzo 1968, n. 337 e, in particolare, a scopo esemplificativo:

- a) giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;
- b) balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni;
- c) teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a cinquecento posti;
- d) circhi e arene: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti, e piccoli complessi a conduzione familiare privi di copertura;
- e) auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate dalla pista;

f) spettacoli di strada: artisti che svolgono la loro attività singolarmente o in gruppi composti fino ad un numero massimo di otto persone, senza l'impiego di palcoscenico e platee, con l'utilizzo di modeste attrezzature, non aventi le caratteristiche di cui al successivo Art. 31;

g) carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir.

2. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante e la relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico sono disciplinate dal vigente regolamento in materia.

3. L'attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciate dall'ufficio competente, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento comunale in materia di spettacoli viaggianti e nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

Art. 31 - Occupazioni con banchetti per raccolta firme, distribuzione materiale, lotterie

1. Le occupazioni realizzate a mezzo di banchetti per raccolte di firme, distribuzione di materiale, vendita di biglietti di lotterie e simili, di durata non superiore a quindici (15) giorni sono subordinate esclusivamente alla condizione della preventiva comunicazione dell'occupazione al Comune. Detta comunicazione va effettuata non meno di due giorni prima dell'occupazione, che deve comunque riguardare solo date comprese nel mese in corso o in quello successivo, e purché vengano corrisposti contestualmente gli importi della tassa e seguite le prescrizioni che verranno indicate dal Comando Polizia Municipale.

2. Le suddette disposizioni non si applicano ai banchetti per la vendita di biglietti delle lotterie che dovranno comunque essere collocati sempre nel rispetto delle prescrizioni più generali legate al nullaosta sotto il profilo del decoro e/o della viabilità.

3. È in facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di legge o regolamentari, nonché dettare le eventuali prescrizioni, che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.

Art. 32 - Parcheggio di autovetture private.

1. L'occupazione delle aree scoperte destinate a parcheggi a pagamento s'intende a carattere permanente stante la continuativa disponibilità dell'area.

2. La disciplina prevista dal presente articolo si applica alle aree oggetto di concessione poliennale del Comune di Livigno a favore di privati concessionari e gestori del parcheggio, previo esperimento di pubblica gara, ovvero mediante trattativa privata.

Art. 33 - Parcheggio di autovetture ad uso pubblico (taxi).

1. Per quanto concerne le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Art. 34 - Occupazioni effettuate dagli esercizi commerciali con arredi e strutture

1. Alle attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi d'arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali, fioriere, zerbini, lanterne, lampade, lampioni), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.

2. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le modalità dell'occupazione e la durata della medesima.

3. Le concessioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano.

Art. 35 - Esposizione merci fuori negozio

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata la concessione di occupazione suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme d'igiene, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale, e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato ed esclusivamente all'interno della proiezione dell'attività commerciale.

2. L'occupazione di suolo pubblico con esposizione di merci alimentari al di fuori degli esercizi è vietata ai sensi delle vigenti norme regolamentari.

3. La concessione è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

Art. 36 - Occupazioni con impianti di distribuzione carburante

1. Per quanto concerne le occupazioni con impianti di distributori di carburanti, la superficie di riferimento è quella corrispondente all'intera area di servizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse, nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

2. I serbatoi sotterranei sono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità.

Art. 37 – Soggetto passivo

1. Soggetto passivo del canone legato alle occupazioni del suolo pubblico, tenuto al pagamento in via principale, è il titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, il soggetto che effettua l'occupazione, anche in maniera abusiva.

2. Nei casi di uso comune, è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione, con obbligazione solidale.

Art. 38 – Riduzioni

1. Per le occupazioni del suolo comunale effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora l'occupazione sia effettuata per fini non economici, le tariffe previste sono ridotte del 50 per cento. Nel caso in cui le fattispecie di cui al presente comma siano realizzate a scopo benefico o con il patrocinio dell'ente il canone è esente.

2. Per le occupazioni relative agli spettacoli viaggianti e circensi, in considerazione del loro carattere ricorrente, indipendentemente dalla durata dell'occupazione, viene riconosciuto sempre l'abbattimento del 50 per cento della tariffa.

3. Per le occupazioni temporanee con attrazioni e spettacoli viaggianti le superfici da assoggettarsi ai canoni sono calcolate come segue:

- fino a mq. 100 superficie ridotta del 50 per cento;
- da mq. 101 fino a mq. 1.000 superficie ridotta del 75 per cento;
- oltre mq. 1.000 (l'eccedenza) superficie ridotta del 90 per cento.

4. Per le occupazioni effettuate in occasione dell'attività edilizia le tariffe previste sono ridotte del 50 per cento.

5. Per le occupazioni temporanee di durata superiore a quindici giorni le tariffe previste sono ridotte di un ulteriore 50 per cento.

6. Tutte le riduzioni di cui al presente articolo si applicano autonomamente e cumulativamente a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Art. 39 – Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 73, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;

c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;

d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita all'Ente impositore al termine della concessione medesima;

e) le occupazioni di aree cimiteriali;

f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;

g) le rampe e simili destinati a soggetti portatori di *handicap*.

2. Sono altresì esenti ai sensi dell'art. 1, comma 821, lettera f), della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

a) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci nonché di materiali per lavori edili per il tempo strettamente necessario per tale operazione;

b) le occupazioni momentanee con elementi di arredo urbano, addobbi natalizi, zerbini, passatoie, vasi ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;

c) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;

d) le occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-window o simili infissi di carattere stabile, con tende fisse o retrattili aggettanti su suolo pubblico;

e) il commercio itinerante su aree pubbliche con sosta fino a 60 minuti dove è consentita la vendita in base al vigente Regolamento di Polizia Urbana;

f) le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 6 ore;

g) le occupazioni per operazioni di trasloco o di manutenzione del verde (es. potatura alberi), con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore a 6 ore;

h) l'esercizio di mestieri girovaghi e artistici (es. suonatori, funamboli) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 6 ore;

i) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

j) le occupazioni effettuate in occasione di eventi organizzati dalla società Azienda di Promozione e Sviluppo Turistico srl (APT), società strumentale del Comune di Livigno.

3. L'eventuale non assoggettamento al canone comporta comunque la necessità di sottostare alle procedure di cui all'art. 8 del presente Regolamento e l'obbligo di munirsi della concessione.

CAPO IV
PARTE I
CANONE UNICO – PUBBLICITÀ

Art. 40 – Presupposto del canone

1. La diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati, laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o privato, è soggetta al canone di cui al presente capo del regolamento.

2. Ai fini dell'imposizione, si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica, allo scopo di promuovere la domanda di beni o di servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, nonché i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

3. Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento, senza limitazioni o condizioni.

4. Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a pubblici spettacoli, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o ai quali, comunque, chiunque può accedere soltanto in determinati momenti o adempiendo a speciali condizioni poste dal soggetto che sul luogo medesimo eserciti un diritto od una potestà.

Art. 41 – Soggetto passivo

1. Soggetto passivo del canone di cui al presente capo del regolamento, tenuto al pagamento in via principale, è il titolare dell'autorizzazione ovvero, in mancanza, il soggetto che effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva.

2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari è solidalmente obbligato al pagamento del canone il soggetto pubblicizzato.

3. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, è solidalmente obbligato il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

4. L'applicazione del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari disciplinato dal presente capo del regolamento esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni del suolo pubblico.

Art. 42 – Modalità di applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone si determina in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi in esso contenuti.

2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione del canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali, il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche, il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

5. I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

6. Le maggiorazioni a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base, mentre le riduzioni non sono cumulabili tra loro.

7. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa è maggiorata del 100 per cento.

8. Per pubblicità luminosa si intende quella il cui mezzo è dotato di luminosità propria costituendo esso stesso fonte di luce. Per pubblicità illuminata si intende quella resa visibile da sorgente luminosa esterna.

9. La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno o all'interno di locali pubblici o aperti al pubblico, è autorizzata dall'ufficio comunale, previo pagamento dell'imposta, mediante opposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione.

10. Quando il collocamento diretto di locandine ha carattere ricorrente il committente deve presentare, con la prescritta dichiarazione, l'elenco completo dei locali nei quali detti mezzi pubblicitari vengono collocati. Quando tale esposizione ha carattere occasionale si prescinde dall'obbligo di presentare l'elenco dei locali.

Art. 43 – Pubblicità eseguita su fabbricati ed aree di proprietà comunale

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione del canone di cui al presente capo non esclude il pagamento dei canoni di locazione o di concessione.

2. L'autorizzazione per la pubblicità di cui al comma precedente sarà rilasciata dal competente Ufficio del Comune, sentita la Commissione Edilizia ed in esecuzione di apposita deliberazione della Giunta comunale.

Art. 44 – Domanda di inizio pubblicità

1. Chiunque intende richiedere l'installazione di un mezzo pubblicitario nel territorio comunale, rientrando nei presupposti di cui al presente regolamento, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di apposito atto di autorizzazione.

2. La domanda di autorizzazione, soggetta ad imposta di bollo ove previsto dalla legge, deve essere redatta sull'apposito modello predisposto dall'Ente e deve contenere:

a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il

codice fiscale del richiedente, nonché il numero di partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;

b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A., qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;

c) l'ubicazione e la determinazione dell'area, della strada o degli spazi pubblici presso i quali viene richiesta l'installazione del mezzo pubblicitario;

d) la tipologia di mezzo pubblicitario;

e) la superficie o l'estensione dell'installazione pubblicitaria;

f) la durata e la frequenza dell'installazione pubblicitaria;

g) il contenuto del messaggio pubblicitario;

h) l'impegno del richiedente a sottostare agli obblighi ed alle disposizioni contenuti nel presente regolamento, ovvero nell'atto di autorizzazione.

3. La domanda, predisposta secondo le modalità sopra indicate, dovrà essere presentata almeno 60 (sessanta) giorni prima della data indicata per l'inizio della stessa.

Art. __ - Dichiarazione di esposizione pubblicitaria

1. La domanda di autorizzazione è sostituita da apposita dichiarazione al Comune, ovvero al Concessionario, per l'esposizione pubblicitaria o la rimozione degli altri mezzi pubblicitari (diversi dagli impianti).

2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione. Per le denunce di variazione dovrà procedersi al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

3. La dichiarazione deve essere redatta sull'apposito modello predisposto dall'Ente, ovvero dal Concessionario, e deve contenere:

a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente, nonché il numero di partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;

b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A., qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;

c) l'ubicazione e la determinazione dell'area, della strada o degli spazi pubblici presso i quali dichiara verrà effettuata l'esposizione pubblicitaria;

d) la tipologia di esposizione pubblicitaria;

e) la superficie o l'estensione del mezzo pubblicitario;

f) la durata e la frequenza dell'esposizione pubblicitaria;

g) il contenuto del messaggio pubblicitario;

h) l'impegno del richiedente a sottostare agli obblighi ed alle disposizioni contenuti nel presente regolamento, ovvero nell'atto di autorizzazione.

4. La dichiarazione, predisposta secondo le modalità sopra indicate, dovrà essere presentata almeno 5 (cinque) giorni prima della data prevista per l'inizio della stessa.

Art. 45 – Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di autorizzazione

1. Le domande di installazione di mezzi pubblicitari sono assegnate all'Ufficio competente per l'istruttoria e la definizione delle stesse.

2. L'atto di autorizzazione deve contenere:

- a) gli elementi identificativi dell'autorizzazione;
- b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata l'autorizzazione;
- c) la durata dell'autorizzazione e la frequenza dell'installazione o dell'esposizione;
- d) l'obbligo di corrispondere il canone di autorizzazione;
- e) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 49 del presente Regolamento;
- f) in caso di presentazione di più domande per l'utilizzo dello stesso impianto pubblicitario, a parità di condizioni, costituisce preferenza:

- la richiesta dei titolari di esercizi commerciali che chiedano l'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari nello spazio antistante il luogo di svolgimento della propria attività;

- la circostanza della verificata operatività del richiedente sul territorio comunale dal punto di vista economico e produttivo;

- la priorità di presentazione cronologica delle domande al Protocollo generale dell'Ente.

3. Una volta ricevuta la domanda, il Responsabile dell'istruttoria provvede ad un esame preliminare della stessa, nonché della documentazione ivi allegata.

4. Ove la domanda risulti incompleta rispetto agli elementi richiesti dal presente regolamento, il Responsabile formula all'interessato richiesta di integrazione entro il termine perentorio di dieci giorni dal suo ricevimento.

5. La richiesta di integrazione sospende il termine per la conclusione dell'*iter* di rilascio dell'autorizzazione.

Art. 46 – Termini per la definizione del procedimento

1. L'istruttoria e la definizione delle domande di autorizzazione deve concludersi con un provvedimento di accoglimento o di diniego espresso entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse.

2. Il termine di cui al precedente comma può essere prorogato con apposito provvedimento del Responsabile dell'Ufficio competente, ove l'istruzione della domanda necessiti dell'acquisizione del parere di ulteriori Uffici e/o servizi rispetto a quello competente in via principale al rilascio della stessa.

3. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi precedenti non determina, in alcun caso, la formazione del silenzio-assenso in ordine alle istanze sollevate dal richiedente, ai sensi della L. 241/1990.

4. Conclusa l'istruttoria, il Responsabile del procedimento trasmette apposita proposta di accoglimento/diniego all'Ufficio competente, al cui Funzionario Responsabile spetta la decisione finale in merito all'accoglimento della proposta stessa, nonché la firma del provvedimento.

Art. 47 – Rilascio dell'autorizzazione

1. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:

- a) pagamento, se dovute, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta per l'atto;
- b) pagamento dei diritti e delle spese relativi all'atto;
- c) pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito nel presente regolamento.

Art. 48 – Contenuto ed efficacia del provvedimento

1. Il provvedimento di autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del soggetto autorizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o del soggetto pubblicizzato:

- a) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario, la superficie ed il contenuto del messaggio pubblicitario;
- b) la misura e l'indicazione dell'impianto su cui potrà essere effettuata l'installazione del mezzo pubblicitario;
- c) la durata dell'autorizzazione;
- d) gli obblighi del titolare dell'autorizzazione;
- e) l'importo dovuto quale prima rata, o rata unica, del canone di cui al presente regolamento, oppure, in caso di esternalizzazione del servizio, i contatti della società Concessionaria per gli adempimenti di legge relativi al versamento del canone.

2. L'autorizzazione acquista efficacia al momento del ritiro, previo pagamento della prima rata ovvero della rata unica del canone.

Art. 49 – Obblighi del soggetto autorizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari

1. Il soggetto autorizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione e, in particolare, ha l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione dei mezzi pubblicitari installati e per rimettere il suolo, l'impianto o i beni pubblici in pristino, al termine dell'autorizzazione alla diffusione di messaggi pubblicitari, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza, a tali adempimenti provvede l'Ente o il suo concessionario per l'applicazione del canone, con addebito delle

spese nei confronti del soggetto responsabile;

b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'esposizione e/o l'installazione del mezzo pubblicitario, nonché la relativa attestazione di avvenuto pagamento del canone;

c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi, per effetto dell'esposizione e/o dell'installazione del mezzo pubblicitario;

d) non trasferire a terzi l'autorizzazione; può essere consentita la voltura dell'autorizzazione a giudizio insindacabile dell'Ente, previa domanda di cambiamento dell'intestazione;

e) versare il canone alle scadenze previste.

Art. 50 – Decadenza ed estinzione dell'autorizzazione

1. Sono causa di decadenza dell'autorizzazione ed impediscono nel futuro il rilascio di altre autorizzazioni, salvo regolarizzazione dei canoni in sofferenza:

a) il mancato versamento del canone di autorizzazione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;

b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di autorizzazione dell'impianto e/o del mezzo pubblicitario autorizzato.

2. Sono causa di estinzione dell'autorizzazione:

a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del soggetto autorizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari;

b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del soggetto autorizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari.

3. Se i mezzi pubblicitari non sono ancora stati apposti, la rinuncia espressa, ovvero la revoca dell'autorizzazione, attribuiscono al soggetto autorizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari il diritto al rimborso del canone versato.

4. Le spese connesse all'ottenimento del provvedimento di autorizzazione non sono rimborsabili.

Art. 51 – Rimozione esposizioni abusive

1. Previa diffida ad adempiere nei confronti del titolare dell'autorizzazione, il Comune o il Concessionario – in caso di mancata ottemperanza nei termini indicati – procedono alla rimozione, anche mediante copertura, delle esposizioni pubblicitarie non autorizzate, così come di quelle per cui sia intervenuta decadenza o revoca dell'autorizzazione.

2. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

3. Il canone rimane dovuto, nella misura e con le indennità per le esposizioni pubblicitarie abusive, fino alla completa rimozione, nonché con applicazione delle sanzioni previste dalle normative vigenti.

Art. 52 – Rinnovo dell'autorizzazione

1. I provvedimenti di autorizzazione annuale sono rinnovabili alla scadenza.
2. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.

2. Per le pubblicità annuali, il soggetto autorizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari deve inoltrare domanda di rinnovo almeno trenta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione in atto, indicando la durata del rinnovo.

3. Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si seguono le disposizioni previste per il primo rilascio dell'autorizzazione.

Art. 53 – Tariffe

1. Per ogni forma di esposizione pubblicitaria è dovuta all'Ente impositore un canone nella misura risultante dalle tariffe determinate con deliberazioni dell'organo competente nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

2. In assenza di nuova deliberazione, si intendono prorogate tariffe fissate per l'anno precedente.

3. In ogni caso, le variazioni delle tariffe non possono comportare adempimenti a carico degli utenti, con scadenza anteriore al sessantesimo giorno dalla data di adozione.

Art. 54– Tariffa *standard* annua e giornaliera

1. Ai fini della classificazione stabilita dall'art. 1, comma 826 L. 160/2019, il Comune di Livigno applica alle esposizioni pubblicitarie la tariffa *standard* annua prevista per i Comuni con popolazione residente, al 31 dicembre 2020, fino a 10.000 abitanti pari a € 30,00.

2. La tariffa *standard* giornaliera, determinata anch'essa sulla base della classificazione stabilita dall'art. 1, comma 827 L. 160/2019, è pari ad € 0,60.

3. Le tariffe *standard* di cui ai commi 1 e 2 possono essere modificate con deliberazioni dell'organo competente nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, come previsto dall'art. 1, comma 817 L. 160/2019.

Art. 55 – Pubblicità ordinaria

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi, o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa del canone è dovuta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare.

2. Per le esposizioni pubblicitarie di cui al comma precedente che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.

3. Le esposizioni pubblicitarie effettuate a seguito del rilascio di un provvedimento di autorizzazione superiore a 90 giorni, o per cui è stata comunicata una durata superiore a 90 giorni, sono considerate annuali.

4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie superiore al metro quadrato la tariffa è maggiorata del 50 per cento.

5. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5, la tariffa è maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento.

Art. 56– Pubblicità effettuata con veicoli

1. Per la pubblicità effettuata per conto proprio o altrui, all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di uso pubblico o privato, il canone è dovuto in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ogni veicolo, nella misura e con le modalità previste dal presente regolamento.

2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico o privato, il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

3. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

4. Per i veicoli circolanti con rimorchio, il canone è raddoppiato.

5. È fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 57 – Riduzioni

1. Per le diffusioni di messaggi pubblicitari riguardanti manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora la pubblicità sia effettuata per fini non economici, le superfici da assoggettarsi al canone sono calcolate come segue:

2. La tariffa per le diffusioni di messaggi pubblicitari è ridotta al 50 per cento:

- per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

- per la pubblicità effettuata in occasione di manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

- per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti di beneficenza.

3. Per le diffusioni di messaggi pubblicitari relativi agli spettacoli viaggianti e circensi, in considerazione del loro carattere ricorrente, indipendentemente dalla durata dell'occupazione, viene riconosciuto sempre l'abbattimento del 50 per cento della tariffa.

Art. 58– Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

a) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

b) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;

c) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

d) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 (cinque) metri quadrati;

e) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

- fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;

- fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;

- fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

g) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;

h) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;

i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 L. 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;

l) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercita che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

m) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate vicinanze del punto vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

n) le tabelle esposte all'esterno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

o) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi ad eccezione dei battelli;

p) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo stato e dagli enti pubblici territoriali;

q) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per le disposizioni di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

r) la pubblicità relativa al territorio (a mero titolo esemplificativo "Aquagranda") effettuata dalla società Azienda di Promozione e Sviluppo Turistico s.r.l. (APT), società strumentale del Comune di Livigno, anche avvalendosi degli spazi sui mezzi della società Autoservizi Silvestri. Resta fermo che qualsiasi altra pubblicità esposta nell'intento di promuovere un'attività economica privata resta soggetta a tassazione.

Art. 59 – Limitazioni e divieti in materia di pubblicità

1. Sugli edifici di carattere storico e, in genere, su tutti quelli che sono sottoposti a vincolo artistico, è vietata ogni forma di pubblicità.

2. Per la pubblicità sulle strade o in vista di esse trovano applicazione:

a) l'art. 23 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;

b) gli articoli da 47 a 56 del regolamento di esecuzione del Codice della strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Per la pubblicità sui veicoli trovano applicazione:

a) l'art. 23, comma 2 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;

b) l'art. 57 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni.

4. È vietata la pubblicità effettuata mediante lancio e/o distribuzione a mano di volantini o altro materiale pubblicitario mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari nonché da veicoli o velivoli di alcun genere.

Art. 60 – Limitazioni sulla pubblicità fonica

1. Ai fini previsti dall'art. 155 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), agli autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e ciclomotori non è consentito effettuare pubblicità fonica. Possono essere diffusi unicamente messaggi di pubblico interesse, disposti dall'Autorità di Pubblica Sicurezza o dal Sindaco (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, art. 59, comma 3, e ss.mm.ii.).

2. La pubblicità fonica è consentita, previa autorizzazione del Sindaco, a candidati a cariche pubbliche, per tutto il tempo della campagna elettorale (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, art. 59, comma 4, e ss.mm.ii).

3. La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, può essere autorizzata dall'Amministrazione Comunale nei seguenti casi:

a) nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00;

b) nei giorni festivi o negli orari non previsti sopra, è possibile concedere deroghe, durante lo svolgimento di manifestazioni di carattere sportivo, culturale, sociale, religioso e simili;

4. È vietata la pubblicità con mezzi acustici, in prossimità di case di cura e di riposo, in prossimità di strutture sanitarie e assimilate e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole, di strutture cimiteriali e di edifici di culto.

5. La pubblicità fonica è vietata nei centri storici, così come definiti dalla normativa urbanistica vigente.

6. Altre limitazioni possono essere disposte con provvedimento del Sindaco.

Art. 61 – Limiti alla pubblicità mediante esposizione di striscioni posti trasversalmente alle vie e piazze pubbliche

1. La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze pubbliche è consentita quando non arrechi danno al decoro o alla sicurezza stradale.

CAPO IV PARTE II CANONE UNICO – PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 62 – Istituzione del servizio

1. È gestito, sull'intero territorio comunale, il servizio delle Pubbliche affissioni, finalizzato a garantire, a fronte del versamento del relativo diritto, l'affissione in appositi impianti di manifesti di qualunque materiale, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e comunque prive di rilevanza economica.

2. Il servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto commerciale, ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività di rilevanza economica.

3. Il servizio delle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale ovvero del Concessionario del Servizio.

Art. 63 – Soggetto passivo del diritto sulle pubbliche affissioni

1. È soggetto passivo del diritto sulle pubbliche affissioni colui che richiede il servizio e, in solido, colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto.

Art. 64 – Piano degli impianti

1. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico e ambientale previste nel Piano di Governo del Territorio (PGT) vigente e nel rispetto dei limiti imposti dal vigente Codice della Strada.

2. Continua ad applicarsi il Regolamento per la disciplina degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 27.03.2003 e da ultimo modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 18.03.2008.

Art. 65 - Quantitativi degli impianti per le pubbliche affissioni

1. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita in complessivi mq 400, ripartita come di seguito specificato:

- mq 199, pari al 49,75% è destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica, effettuate dal servizio comunale;

- mq 199, pari al 49,75% è destinata alle affissioni di natura commerciale, effettuate dal servizio comunale;

- mq 2, pari allo 0,5% è destinata alle affissioni di natura commerciale effettuata direttamente da soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del servizio, ove lo stesso sia appaltato.

2. Il Comune si riserva la facoltà di disporre lo spostamento in altre posizioni degli impianti destinati alle pubbliche affissioni e affissioni dirette, quando si abbiano situazioni di forza maggiore o per esigenze pubbliche.

3. A decorrere dal 1° dicembre 2021 è soppresso l'obbligo di istituzione da parte del comune del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'art. 18 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507. Tale obbligo è sostituito dalla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

4. Il comune garantisce in ogni caso l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenuti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione impianti per una superficie totale di mq 199 da adibire alle predette affissioni.

Art. 66 – Misura del diritto sulle pubbliche affissioni

1. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni è riferita a ciascun foglio di dimensioni fino a cm. 70x100 secondo la tariffa approvata ai sensi dell'art. 1, comma 827 L. 160/2019 con l'applicazione del coefficiente dedicato e deliberato dall'organo competente nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

2. Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento.

3. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento, mentre per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.

4. Si applica altresì la maggiorazione di cui al sopracitato art. 55, comma 4 del presente Regolamento.

Art. 67 – Pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni – Recupero somme

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, direttamente sul conto corrente intestato all'Ente impositore, mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'art. 17 D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241 o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori.

2. Le disposizioni previste per il canone relativo alla componente sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

Art. 68 – Riduzioni del diritto

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta al 50 per cento:

- per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione, ai sensi del successivo art. 69;
- per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- per gli annunci mortuari.

2. Nel caso in cui l'ente senza scopo di lucro non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, non potrà essere applicata la riduzione del canone.

3. I requisiti sopra specificati, che danno corrispettivo alla riduzione del 50% della tariffa in argomento, devono essere documentati dal richiedente l'affissione all'atto della prenotazione degli spazi.

Art. 69 – Esenzioni dal diritto

1. Le esenzioni dal diritto sulle pubbliche affissioni sono disciplinate espressamente dall'art. 1, comma 833 L. 160/2019, ferma restando la possibilità di introdurre ulteriori ipotesi di esenzione, in conformità a quanto disposto dal regolamento generale sulle entrate.

2. Premesso quanto sopra, l'esenzione dal canone per il servizio affissioni si applica:

- ai manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune, svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- ai manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata e ai richiami alle armi;
- ai manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- ai manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

- ai manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- a ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;
- i manifesti riguardanti eventi di promozione del territorio organizzati dalla società Azienda di Promozione e Sviluppo Turistico s.r.l. (APT), società strumentale del Comune di Livigno;
- ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge.

Art. 70 – Richiesta e modalità di esecuzione delle pubbliche affissioni

1. Per usufruire del servizio delle pubbliche affissioni gli interessati devono presentare apposita commissione scritta agli uffici competenti, che può essere inoltrata anche tramite posta elettronica.

2. La commissione, a pena di nullità, deve specificare le generalità del richiedente, della persona o dell'ente nell'interesse del quale il servizio viene richiesto, complete di indirizzo e codice fiscale, nonché la durata di esposizione con l'indicazione della data di inizio dell'affissione, l'oggetto preciso che comparirà sul manifesto, la quantità e il formato dei manifesti da affiggere.

3. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento delle commissioni, che devono essere numerate progressivamente con funzione di registro cronologico.

4. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo.

5. Nello stesso giorno, su richiesta ed a spese del committente, l'Ente impositore o il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

6. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, l'Ente impositore o il Concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

7. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

8. Nei casi di cui ai commi precedenti, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico e l'Ente impositore è tenuto al rimborso delle somme versate entro 180 novanta giorni.

9. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

10. L'Ente impositore o il concessionario hanno l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari di manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente, mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

11. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle

20,00 alle 7,00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di € 40,00 per ciascuna commissione.

12. Tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato d'oneri, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.

13. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio e l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni.

14. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.

15. Il materiale abusivamente affisso fuori degli spazi stabiliti potrà essere defisso e quello affisso negli spazi stabiliti potrà essere coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.

Art. 71 – Consegna del materiale da affiggere

1. Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver provveduto nelle forme di legge al pagamento del diritto, salvo i casi di esenzione del medesimo.

2. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali che civili e fiscali vigenti in materia.

Art. 72 – Annullamento della commissione

1. In caso di annullamento dell'affissione, affinché si possa provvedere al rimborso totale o parziale del diritto versato, è necessario il rispetto dei seguenti termini:

a) la richiesta di annullamento dovrà pervenire all'Ente impositore o al Concessionario entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione di mancanza di spazi o di altra causa ostativa all'affissione, nel caso di manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente privo di scopo di lucro, per i quali i committenti abbiano richiesto di procedere autonomamente alla loro affissione sugli appositi spazi;

b) nelle altre ipotesi, l'annullamento della richiesta di affissione dovrà pervenire all'Ufficio competente o al Concessionario almeno il giorno precedente quello di inizio dell'affissione.

2. Il materiale relativo alle commissioni annullate sarà tenuto a disposizione del committente per quindici giorni a decorrere da quello in cui è stato effettuato il rimborso delle somme.

CAPO V CANONE UNICO – AREE MERCATALI

Art. 73 – Istituzione del canone

1. È istituito, su tutto il territorio comunale, a fronte del versamento del relativo diritto, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, così come disposto dall'art. 1, comma 837 L. 160/2019.

2. Il canone di cui al comma 1 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al capo III del presente regolamento e sostituisce la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di durata inferiore all'anno solare, la TARI di cui all'art. 1, commi 639, 667 e 668 L. 147/2013.

Art. 74 – Soggetto passivo

1. Soggetto passivo del canone mercatale, tenuto al pagamento in via principale, è il titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Art. 75 – Disciplina della concessione

1. Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, la concessione del posteggio deve essere richiesta al Comune con la presentazione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

2. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non sono obbligati a richiedere la concessione per l'occupazione e non sono soggetti al pagamento del canone. La sosta non dovrà superare il periodo di un'ora sulla stessa area.

Art. 76 – Tariffe

1. Per ogni forma di occupazione è dovuta all'Ente impositore, o al Concessionario che gli subentra, un canone nella misura risultante dalle tariffe determinate con deliberazioni dell'organo competente nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

2. In assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate tariffe fissate per l'anno precedente.

3. In ogni caso, le variazioni delle tariffe non possono comportare adempimenti a carico degli utenti, con scadenza anteriore al sessantesimo giorno dalla data di adozione.

Art. 77 – Tariffa *standard* annua

1. Ai fini della classificazione stabilita dall'art. 1, comma 841 L. 160/2019, il Comune di Livigno applica alle occupazioni delle aree mercatali la tariffa *standard* annua prevista per i Comuni con popolazione residente, al 31 dicembre 2020, fino a 10.000 abitanti, pari ad € 30,00 al metro quadrato.

Art. 78 – Tariffa *standard* giornaliera

1. Ai fini della classificazione stabilita dall'art. 1, comma 842 L. 160/2019, il Comune di Livigno applica la tariffa *standard* giornaliera prevista per i Comuni con popolazione residente, al 31 dicembre 2020, fino a 10.000 abitanti, pari ad € 0,60 al metro quadrato.

Art. 79 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune, sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a) classificazione delle strade (Allegato 1);
- b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
- c) durata dell'occupazione:
 - annuale: espressa in anno solare (01/01-31/12);
 - temporanea: espressa in giorni;

d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dall'Ente impositore per la salvaguardia dell'area stessa;

e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione.

2. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono definite da apposito provvedimento di competenza della Giunta Comunale.

3. L'importo complessivo del canone dovuto è arrotondato all'unità di euro, per difetto se la frazione risulti inferiore o uguale ad € 0,49, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

4. L'arrotondamento si applica sull'importo totale dovuto e non invece, in caso di pagamento rateale, alle singole rate.

Art. 80 – Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni annuali sono assoggettate al canone ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.

2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone giornaliero nella misura prevista nell'apposita deliberazione di approvazione della tariffa.

Art. 81 – Modalità di applicazione del canone sulle occupazioni di aree mercatali

1. Il canone è applicato sulla base delle tariffe di cui agli artt. 77 e ss., frazionate per ore, fino ad un massimo di 9 (nove), in relazione all'orario effettivo ed in ragione della superficie occupata.

Art. 82 – Pagamento del canone

1. Il pagamento del canone deve essere effettuato unicamente utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice ai sensi dell'art. 1, comma 844, L. 160/2019.

Art. 83 – Maggiorazioni

1. La tariffa del canone per la zona 1 è aumentata del 25 per cento ai sensi dell'art. 1, comma 843, L. 160/2019.

Art. 84 – Riduzioni

1. Il canone è ridotto del 30 per cento per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente.

CAPO VI

RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO, SANZIONI, CONTENZIOSO

Art. 85 – Versamento del canone per le occupazioni annuali

1. Il canone per le occupazioni annuali deve essere commisurato e corrisposto ad anno solare (01/01-31/12).

2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio della concessione o dell'autorizzazione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato il primo giorno feriale successivo.

4. Il versamento del canone deve essere effettuato direttamente sul conto corrente intestato all'Ente impositore, anche nel momento in cui la riscossione del canone sia effettuata tramite un concessionario esterno, sulla base delle disposizioni dettate dall'art. 2*bis* D.L. 193/2016, convertito in L. 225/2016 e ss.mm.ii.

5. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione.

6. È ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (scadenti rispettivamente il 31/01 - 30/04 - 31/07 - 31/10 di ogni anno), qualora l'importo annuo dovuto sia superiore ad € 1.500,00.

Art. 86 – Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee, il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione o dell'autorizzazione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità previste nel precedente articolo 85.

Art. 87 – Versamento del canone mercatale

1. Il versamento del canone mercatale è effettuato utilizzando la piattaforma di cui all'art. 5 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, fatte salve, nelle more della sua introduzione, le altre modalità di pagamento che rendano comunque possibile l'incasso diretto da parte dell'Ente, come disciplinate dal vigente Regolamento delle entrate.

Art. 88 – Attività di accertamento esecutivo

1. Il canone è accertato quando, in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico, è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica), determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito, che deve risultare certo, liquido ed esigibile, ai sensi dell'art. 474 c.p.c.

2. L'accertamento è effettuato dal Funzionario Responsabile del servizio/procedimento.

3. In caso di affidamento a terzi del servizio di accertamento, l'accertamento indicato nel precedente comma 3 è svolto dal Concessionario incaricato della gestione stessa del servizio, nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento.

4. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'Ente deve avvenire per iscritto, nell'ambito di una specifica ingiunzione di pagamento formata ai sensi del R.D. 639/1910 e notificata al debitore mediante PEC, raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma di notifica ai sensi dell'art. 14 L. 890/1982, con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.

5. L'accertamento contenuto nell'ingiunzione di pagamento deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, ovvero, in caso di tempestiva impugnazione avanti al Giudice Ordinario competente, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 32 D.Lgs. 1° settembre 2011 n. 150.

6. Tale atto deve altresì contenere l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione coattiva/forzata.

7. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.

Art. 89 – Interessi

1. Alla riscossione, all'accertamento, alla sospensione ed alla dilazione di pagamento, così come al rimborso del canone si applica il tasso di interesse legale, su base giornaliera, da individuarsi in conformità alle previsioni contenute nell'art. 1284 Codice civile.

Art. 90 – Sanzioni

1. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente sono soggette all'applicazione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee e la diffusione di messaggi pubblicitari non annuali si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.

2. Per le violazioni delle norme regolamentari, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui al comma precedente, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5 e 23 del Codice della Strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.

3. Le sanzioni sono irrogate dal Funzionario responsabile dell'Ente impositore, o del Concessionario che gli subentra, come individuato nel presente Regolamento.

Art. 91 – Modifica, sospensione e revoca della concessione o dell'autorizzazione

1. Il Comune, mediante apposito atto adottato dall'Ufficio competente, può, in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o di autorizzazione rilasciato.

2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o di autorizzazione disposte dal competente Ufficio comunale danno diritto al rimborso proporzionale del canone corrisposto, rapportato al periodo di mancata occupazione, fatto salvo quanto previsto dalle norme speciali di cui al presente regolamento.

3. In relazione al disposto di cui all'art. 15ter D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58, il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, concernenti attività commerciali o produttive, è subordinato alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti.

4. Sono ugualmente soggette a tale verifica le segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive, con possibilità per l'Ufficio competente alla loro autorizzazione di interrompere il relativo termine, ove venga verificato il mancato regolare pagamento dei tributi locali da parte del soggetto richiedente.

5. In caso di reiterati e gravi inadempimenti nel pagamento dei tributi locali, può essere disposta, con apposito provvedimento emesso su segnalazione dell'Ufficio Tributi, la sospensione e, nei casi di inadempimenti di assoluta gravità, come individuati e graduati con apposito provvedimento di Giunta, anche la revoca delle licenze, autorizzazioni, concessioni, concernenti attività commerciali o produttive, previo preavviso da notificare al debitore almeno trenta giorni prima dell'adozione del relativo provvedimento, con invito a regolarizzare la propria situazione tributaria.

6. Per regolarità del pagamento dei tributi locali deve intendersi l'assenza di atti di accertamento o di riscossione che siano stati emessi nei confronti del soggetto richiedente e che siano divenuti definitivi, anche a seguito di impugnazione, ma che, al momento della verifica, non siano stati correttamente pagati dal contribuente, salvo che non siano ancora decorsi i termini per il versamento delle somme dovute.

7. Non costituisce irregolarità nel pagamento dei tributi locali la presentazione di istanze di rateizzazione delle somme dovute a titolo definitivo, salvo che la rateizzazione non sia stata rispettata, con mancato versamento di oltre due rate anche non consecutive.

8. Allo stesso modo, non costituisce irregolarità nel pagamento dei tributi locali la presentazione di

ricorsi nei confronti di avvisi di accertamento emessi dal Comune, ove il relativo giudizio sia ancora pendente, salvo che il contribuente non abbia provveduto al versamento delle somme richieste dal Comune a seguito di rigetto dell'istanza di sospensione degli effetti degli atti impugnati.

9. Nel caso venga accertata l'irregolarità nel pagamento dei tributi locali da parte del soggetto richiedente, la definizione di tale debito potrà intervenire anche a seguito di compensazione con eventuali rimborsi dovuti al contribuente in relazione ad altre entrate tributarie, che siano stati accertati a titolo definitivo, nei limiti previsti nel presente regolamento, salva diversa autorizzazione da parte della Giunta Comunale.

10. In caso di svolgimento di attività di accertamento complesse, che possano coinvolgere più Uffici, la verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali e il rilascio della relativa attestazione compete in ogni caso all'Ufficio Tributi.

11. La disciplina delle modalità di svolgimento dell'attività di verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali è rimessa alla Giunta Comunale, cui compete l'adozione dei provvedimenti finalizzati a disciplinare l'attività degli Uffici, nonché le forme con cui l'esito dell'attività di controllo dovrà essere comunicata ai soggetti interessati.

12. Nell'ipotesi in cui l'attività di accertamento e riscossione delle entrate tributarie del Comune sia stata affidata ad un soggetto esterno, la verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali dovrà essere effettuata dal soggetto affidatario, che dovrà relazionarsi con i singoli Uffici interessati e trasmettere all'Ufficio Tributi l'esito di tale controllo entro un termine compatibile con il rilascio del provvedimento conclusivo dell'attività di verifica, che dovrà in ogni caso essere sottoscritto e notificato da parte del Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tributi.

Art. 92 – Riscossione coattiva/forzata

1. Il soggetto affidatario dell'attività di riscossione procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previsti dalle disposizioni che disciplinano l'attività di riscossione coattiva.

2. Gli enti e i soggetti affidatari di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) D.Lgs. 446/1997 si avvalgono per la riscossione delle norme di cui al titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (fermo amministrativo, pignoramento diretto presso terzi e pignoramento immobiliare), con l'esclusione di quanto previsto all'art. 48**bis** del medesimo decreto (Disposizioni sui pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni).

3. Ai fini dell'espropriazione forzata, l'esibizione dell'estratto degli atti esecutivi notificati dall'Ente impositore, come trasmesso al soggetto legittimato alla riscossione, tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui il soggetto legittimato alla riscossione, anche forzata, ne attesti la provenienza.

4. Per gli atti di accertamento emessi a partire dal 1° gennaio 2020, una volta decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'ingiunzione esecutiva, la riscossione delle somme accertate viene affidata dall'Ente impositore al soggetto legittimato alla riscossione forzata (Agenzia Entrate-Riscossione o altro concessionario locale iscritto all'Albo di cui all'art. 53 D.Lgs. 446/1997), fatta salva la possibilità di attivare la riscossione in proprio.

5. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta impugnazione, il Funzionario Responsabile valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avuto riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.

6. In presenza di fondato pericolo, debitamente motivato e portato a conoscenza del contribuente, per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica, la riscossione delle somme indicate negli atti di cui ai commi precedenti, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidata in carico ai soggetti legittimati alla riscossione coattiva/forzata anche prima del termine di cui al comma 1 del presente articolo. L'esecuzione è sospesa per un periodo di 180 giorni dall'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata, ridotto a 120 giorni ove la riscossione delle somme richieste sia effettuata direttamente dall'Ente impositore.

7. Il termine di sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore, nonché, in caso di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato, o di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione.

8. Il soggetto legittimato alla riscossione forzata informa, con raccomandata semplice o posta elettronica, il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione.

9. Tuttavia, ove il soggetto legittimato alla riscossione forzata, successivamente all'affidamento in carico dell'atto, venga a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione e non deve essere inviata l'informativa.

10. Per il recupero di importi fino a € 10.000,00, prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare, il soggetto riscossore deve inviare un sollecito di pagamento per avvisare il debitore che il termine indicato nell'atto è scaduto e che, se non provvede al pagamento entro trenta giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive.

11. In deroga all'art. 1, comma 544 L. 228/2012, per il recupero di importi fino a € 1.000,00 il termine di centoventi giorni è ridotto a sessanta giorni.

12. Decorso un anno dalla notifica degli atti esecutivi, l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'art 50 D.P.R. 602/1973.

Art. 93 – Costi del procedimento di riscossione coattiva/forzata mediante accertamento esecutivo

1. In caso di mancato pagamento entro sessanta giorni dalla notifica, oltre all'importo dell'atto, vengono posti a carico del debitore i seguenti costi:

- oneri di riscossione a carico del debitore (costi di elaborazione e di notifica degli atti), pari rispettivamente al:

- 3 per cento delle somme dovute (canone, sanzioni ed interessi), in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di € 300,00;

- 6 per cento delle somme dovute (canone, sanzioni ed interessi), in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di € 600,00;

- spese di notifica e delle successive fasi cautelari ed esecutive, come individuate rispettivamente dal D.M. Finanze del 12 settembre 2012 e dal D.M. Finanze 21 novembre 2000;

- costo della notifica degli atti e costi per l'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero.

2. I costi individuati nel presente articolo si applicano anche in caso di emissione delle ingiunzioni previste dal R.D. 639/1910, relative ad atti di accertamento notificati fino al 31 dicembre 2019.

3. In attesa dell'approvazione degli appositi decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze previsti dall'art. 1, comma 806 L. 160/2019, L'Ente impositore è tenuto a controllare il rispetto degli adempimenti richiesti al soggetto affidatario, la validità, congruenza e persistenza degli strumenti fideiussori esibiti in fase di aggiudicazione dal soggetto medesimo, nonché le condizioni di inadempimento che possono dar luogo alla rescissione anticipata dei rapporti contrattuali e all'avvio delle procedure di cancellazione dall'albo di cui all'art. 53 D.Lgs. 446/1997.

4. I conservatori dei pubblici registri immobiliari e del pubblico registro automobilistico eseguono le iscrizioni, le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti, delle ipoteche e del fermo amministrativo richieste dal soggetto legittimato alla riscossione forzata in esenzione da ogni tributo e diritto.

5. I conservatori sono altresì tenuti a rilasciare in carta libera e gratuitamente al soggetto legittimato alla riscossione forzata l'elenco delle trascrizioni e iscrizioni relative ai beni da loro indicati, contenente la specificazione dei titoli trascritti, dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a cui favore risultano fatte le trascrizioni e le iscrizioni.

6. I competenti uffici dell'Agenzia delle entrate rilasciano gratuitamente al soggetto legittimato alla riscossione forzata le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori e dei coobbligati e svolgono gratuitamente le attività di cui all'art. 79, comma 2 D.P.R. 602/1973.

7. I contenuti delle norme vigenti riferite agli agenti della riscossione si intendono applicabili, sin dalla data di entrata in vigore delle stesse norme, anche alle attività svolte in regime di concessione per conto degli Enti Locali, il cui ramo d'azienda è stato trasferito ai sensi dell'art. 3, comma 24, lett. b) D.L. 203/2005, convertito in L. 248/2005.

Art. 94 – Interessi moratori

1. Nel caso la riscossione sia affidata all'Agente Nazionale della riscossione, a partire dal primo giorno successivo al decorso del termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione del canone, le somme richieste verranno maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall'art. 30 D.P.R. 602/1973, calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi, oltre agli oneri di riscossione, interamente a carico del debitore.

2. In caso di riscossione da parte dello stesso Ente impositore o di soggetto iscritto all'albo di cui all'art. 53 D.Lgs. 446/1997, sulle somme dovute, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, verranno applicati, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del

pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse di cui all'art. 1284 cod. civ., maggiorato di due punti percentuali, da applicarsi in ragione giornaliera.

Art. 95 – Rimborsi

1. Il rimborso del canone versato e risultato non dovuto è disposto dal responsabile del servizio, su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato.

2. Le richieste di rimborso debbono essere presentate, a pena di decadenza, con apposita istanza debitamente documentata da inoltrare tramite Posta elettronica certificata o, in alternativa, con altra procedura formale di spedizione o deposito, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

3. Nell'istanza di rimborso, il contribuente dovrà indicare il proprio codice IBAN, al fine di agevolare l'Ufficio competente nell'emissione del relativo pagamento, che verrà effettuato prioritariamente mediante bonifico e, solo ove il richiedente non abbia la disponibilità di un conto corrente, mediante emissione del relativo mandato di pagamento.

4. Nell'evasione delle istanze di rimborso verrà accordata priorità a quelle presentate mediante Posta elettronica certificata e che riportino l'indicazione del codice IBAN del contribuente sul quale effettuare il relativo pagamento, ove l'istanza di rimborso risulti fondata.

5. Il rimborso delle somme indebitamente versate potrà essere disposto per un periodo massimo di cinque anni precedenti a quello in cui è stata presentata la relativa domanda ovvero è stato adottato d'ufficio il provvedimento di rimborso.

6. Il Funzionario Responsabile dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dal momento della presentazione dell'istanza da parte del contribuente, dando priorità alle istanze di rimborso che prevedano il pagamento delle somme dovute mediante accredito tramite bonifico su conto corrente bancario o postale, a fronte della comunicazione del relativo codice IBAN da parte del soggetto richiedente.

7. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.

8. In caso di rimborso per importi versati per errore del contribuente e risultati non dovuti, si applica il tasso d'interesse legale, con decorrenza dalla data di ricezione dell'istanza di rimborso ovvero, in caso di riscontro d'ufficio, dalla data di accertamento del diritto al rimborso.

9. I rimborsi d'ufficio non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali a € 5,00 per anno.

Art. 96 – Contenzioso

1. Tutti gli atti di riscossione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria possono essere impugnati avanti al Giudice Ordinario (Giudice di Pace e Tribunale), in base alla competenza per valore del Giudice (come modificata dalla L. 99/2009), da individuarsi, per quanto riguarda la competenza territoriale, con riferimento al luogo in cui gli atti sono stati emessi.

CAPO VII NORME FINALI

Art. 97 – Normativa di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni della L. 160/2019 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le vigenti normative statali e regionali e dei regolamenti comunali in materia di entrate e di applicazione delle sanzioni amministrative ove non derogati espressamente dal presente regolamento.

2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali, regionali e regolamentari.

3. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 98 – Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme primarie e regolamentari con esso contrastanti.

Art. 99 – Efficacia del regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti dal **1° gennaio 2021**, in conformità a quanto disposto dall'art. 107, comma 2 D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito in L. 24 aprile 2020 n. 27, come modificato dal D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito in L. 17 luglio 2020 n. 77, con termine prorogato con decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021, nonché dall'art. 151, comma 1 D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.).

**CLASSIFICAZIONE IN CATEGORIE DELLE STRADE, SPAZI E AREE
PUBBLICHE SOGGETTE AL CANONE COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE.**

NOMENCLATURA STRADE DI LIVIGNO

	TOPONOMASTICA		ZONA
1	VIA	ALL	2
2	VIA	ALPASCELA	2
3	VIA	BELTRAM	2
4	VIA	<u>BENEFIZI</u>	1
5	VIA	BONDI dal civico 1 al civico 130	1
5	VIA	BONDI dal civico 156 al civico 561	2
6	VIA	BORCH dal civico 1 al civico 108	1
6	VIA	BORCH dal civico 110	2
7	VIA	BOSCOLA	1
8	VIA	BOTAREL	1
9	VIA	CAMPACC	2
10	VIA	CAMPACIOL	2
11	VIA	CAMPOSTIN	2
12	VIA	CANTON	2
13	VIA	CHESTEL	2
14	VIA	COMPART	2
15	VIA	CONFORTINA	1
16	VIA	CONTIN	2
17	VIA	CROSAL	1
18	VIA	DAL BRUN	2
19	VIA	<u>DA MEZ</u>	1
20	VIA	DALA CORTA	2
21	VIA	DALA GESA	1
22	VIA	DALA MADONINA	2
23	VIA	DALA VAL	2
24	VIA	DALI CROSCETA	2
25	VIA	DALI MINA	2
26	VIA	DALI STROZIA	2
27	VIA	<u>DI FABRIK</u>	2
28	VIA	DOMENION	2
29	VIA	DOSS	2
30	VIA	FEDARIA	2
31	VIA	FLORIN	2
32	VIA	FONTANA	1
33	VIA	FORCOLA	2
34	VIA	FREITA	2
35	VIA	GERUS	2
36	VIA	<u>GUALT</u>	2
37	VIA	ISOLA	1
38	VIA	LI PONT	2
39	VIA	MARANGONA	2
40	VIA	MOLIN	2
41	VIA	MONT DALA NEF	2
42	VIA	MOTOLIN	2
43	VIA	<u>MORETIN</u>	1

**CLASSIFICAZIONE IN CATEGORIE DELLE STRADE, SPAZI E AREE
PUBBLICHE SOGGETTE AL CANONE COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE.**

NOMENCLATURA STRADE DI LIVIGNO

	TOPONOMASTICA		ZONA
44	VIA	OLTA	2
45	VIA	OSTARIA	1
46	VIA	PALIPERT	2
47	VIA	PARÈ	2
48	VIA	PEDRANA	1
49	VIA	PEMONT	2
50	VIA	PICEIR	1
51	VIA	PIENZ	1
52	VIA	PIZABELA	1
53	VIA	PLAN	1
54	VIA	PLAN DALA GOLP	2
55	VIA	PLAZA DAL COMUN	1
56	VIA	PLAZAL DALI SCKOLA	1
57	VIA	PEDRANA	1
58	VIA	PONTIGLIA	1
59	VIA	PONT LONCH	2
60	VIA	POZZ	2
61	VIA	PRESTEFAN	1
62	VIA	RASIA	2
63	VIA	RETEL	2
64	VIA	RIN	1
65	VIA	SANT'ANTONI	1
66	VIA	S.S. 301	2
67	VIA	SAROCH dal civico 1 al civico 822	1
67	VIA	SAROCH dal civico 824	2
68	VIA	SVANON	1
69	VIA	STEBLINA	2
70	VIA	TAGLIEDA	1
71	VIA	TEA DAL PEL	2
72	VIA	TEOLA	2
73	VIA	TOILADEL	1
74	VIA	TRESEDA	2
75	VIA	VALFIN	2
76	VIA	VINECC	1

**CLASSIFICAZIONE IN CATEGORIE DELLE STRADE, SPAZI E AREE PUBBLICHE
SOGGETTE AL CANONE COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE.**

NOMENCLATURA STRADE DI TREPALLE

	TOPONOMASTICA		ZONA
1	VIA	DELA CORTA	2
2	VIA	DELA GESA	2
3	VIA	DELI CROSCETA	2
4	VIA	DE PILA	2
5	VIA	DEL PONT	2
6	VIA	LI BAITA	2
7	VIA	CHESA VEGLIA	2
8	VIA	ISOLA	2
9	VIA	LI CRAPENA	2
10	VIA	LI DORNA	2
11	VIA	PASSO FOSCAGNO	2
12	VIA	PLAN	2
13	VIA	PIAZZA DON ALESSANDRO PARENTI	2
14	VIA	PLAZAL DELI SCKOLA	2
15	VIA	PRESOT	2
16	VIA	ROSS	2
17	VIA	S.S. 301	2
18	VIA	STEFAN	2
19	VIA	VALECIA	2
20	VIA	ARNEIRA	2

